



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Area Esecuzione

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti del procedimento [REDACTED]

letta, in particolare, la sentenza n. [REDACTED] depositata dall'esecutato in pari data ed emessa dal Tribunale di Potenza nel giudizio con [REDACTED] che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente MARTE SPV S.R.L., a mezzo della mandataria HOIST ITALIA S.r.l.;

rilevato che la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente si configura come vizio radicale dell'azione esecutiva, conducendo all'improcedibilità della stessa;

considerato, quindi, che la presente procedura deve essere dichiarata improcedibile in base a quanto appena evidenziato;

considerato che la fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, anche ai fini della cancellazione della trascrizione del vincolo espropriativo, ex art. 172 disp. att. c.p.c., risulta del tutto ultronea, non avendo il Giudice dell'esecuzione margini di discrezionalità valutativa;

letto l'art. 632 c.p.c.;

DICHIARA

improcedibile la procedura esecutiva [REDACTED]

AUTORIZZA

la restituzione dei titoli;

ORDINA

al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Potenza di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita il [REDACTED] e della sua relativa eventuale rinnovazione, una volta divenuto definitivo il presente provvedimento.

Ordina agli ausiliari di depositare rendiconto e nota spese entro il termine di 7 giorni dal deposito del presente provvedimento, con l'avvertimento che il mancato deposito di rendiconto e nota spese sarà inteso come rinuncia al compenso e non si procederà a liquidazione.

Potenza, 08/10/2026

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Davide Visconti